



## LE NUOVE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Sulla GU n.252 del 21.10.2021 è stato pubblicato il Decreto legge 146 del 21 ottobre 2021 intitolato "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili."

Il provvedimento ha rafforzato la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e introdotto importanti novità e modifiche del D.Lgs. 81/2008 in materia di vigilanza, di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni e di messa a regime del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Riassumiamo le disposizioni di particolare rilevanza, precisando che potrebbero subire modifiche in sede di conversione del Decreto.

### Lavoro nero, soglia sospensione dell'attività imprenditoriale

Cambiano le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale "in nero" presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna "recidiva" ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

### Inasprimento delle sanzioni

Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell'attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Per poter riprendere l'attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L'importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

Le violazioni che fanno scattare il provvedimento di sospensione dell'impresa sono contenute nell'Allegato I "Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale" del D.Lgs. 81/2008, con specifico riferimento all'art.14 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori". Una volta sospesa, l'attività dell'impresa potrà riprendere solo se le regolari condizioni di lavoro verranno ripristinate e se ci sarà il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle violazioni. L'importo della sanzione raddoppia se, nei 5 anni precedenti, l'impresa è già stata interessata da un provvedimento di sospensione.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01



**Le violazioni e gli importi delle somme aggiuntive che dovranno pagare i datori di lavoro (Allegato I)**

|    | <b>Fattispecie</b>  | <b>Importo somma aggiuntiva</b>             |
|----|---|---|
| 1  | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi  | euro 2.500                                  |
| 2  | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione  | euro 2.500                                  |
| 3  | Mancata formazione ed addestramento   | euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
| 4  | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile  | euro 3.000                                  |
| 5  | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)   | euro 2.500                                  |
| 6  | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto  | euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
| 7  | Mancanza di protezioni verso il vuoto   | euro 3.000                                  |
| 8  | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno              | euro 3.000                                  |
| 9  | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | euro 3.000                                  |
| 10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi  | euro 3.000                                  |
| 11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)                 | euro 3.000                                  |
| 12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo                                      | euro 3.000                                  |

Aderente a:



### **Controlli: maggiori competenze all'INL, più ispettori e più tecnologie**

Le competenze dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per quanto riguarda la salute e sicurezza del lavoro vengono estese, l'organico degli ispettori aumenta con 1.024 nuove assunzioni (il personale dell'Arma dei Carabinieri passa da 570 a 660) e per incrementare la strumentazione informatica adatta a svolgere l'attività di vigilanza il Governo mette a disposizione 3,7 milioni di euro.

Viene rafforzato il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per una maggiore condivisione delle sue informazioni, e gli organi di vigilanza dovranno aggiornare e alimentare un'apposita sezione della banca dati dedicata alle sanzioni applicate nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Da parte sua, l'Inail dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali (Asl) e all'INL i dati che riguardano le aziende assicurate e gli infortuni denunciati.

Copia integrale del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito dell'Associazione.

**per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Sicurezza Apindustria Brescia:**  
*tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [servizi@apindustria.bs.it](mailto:servizi@apindustria.bs.it)*